

CIRCOLARE N. 19/2025 DEL 3 MARZO 2025*OGGETTO***TASSA ANNUALE PER LA BOLLATURA DEI LIBRI E
REGISTRI PER LE SOCIETA' DI CAPITALI***RIFERIMENTI NORMATIVI*

ART. 23 NOTA 3 TARIFFA D.P.R. 26.10.1972 N. 641; ARTT. 2215, 2218, 2421, 2478 E 2710 COD. CIV.; ART. 13, D. LGS. 18.12.1997 N. 472; ART. 1, COMMA 300, L. 30.12.2004 N. 311; ART. 7, D.L. 31.01.2005, N. 7 CONV. IN L. 31.03.2005 N. 43; CM 3.5.1996 N.108/E; RM DEL 20.11.2000 N. 170/E; CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 5.8.2011 N. 41/E, ART. 13 D. LGS. 472/1997

*ALLEGATI**CLASSIFICAZIONE*

DIRITTO TRIBUTARIO
II.2
T.CC.GG.

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
040
300

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 25/2023 - TASSA ANNUALE PER LA BOLLATURA DEI LIBRI E REGISTRI PER LE SOCIETA' DI CAPITALI
CIRCOLARE N. 22/2024 - TASSA ANNUALE PER LA BOLLATURA DEI LIBRI E REGISTRI PER LE SOCIETA' DI CAPITALI

*REFERENTE STUDIO***Dott. Gaetano FARRUGGIO***BRIEFING*

Entro il prossimo 17 marzo 2025 (il 16 cade di domenica) le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

L'importo dovuto è collegato all'ammontare del capitale sociale alla data dell'1.1.2025 ed è pari a:

- ✓ € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- ✓ € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.

Il versamento è dovuto in misura forfettaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.

VERSAMENTO DELLA TASSA ANNUALE PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI

La presente per ricordarVi che il 17 marzo 2025 è il termine ultimo per versare la tassa annuale di concessione governativa dovuta dalle società di capitali per la numerazione e bollatura di libri e registri.

La soppressione dell'obbligo di bollatura del libro giornale e degli inventari, fermo restando la formalità di numerazione progressiva delle pagine, non fa venir meno l'obbligo del versamento della tassa in esame per i libri sociali (libro verbali delle assemblee, libro verbali del consiglio di amministrazione, libro verbali del collegio sindacale, libro dei soci, ecc.), per i quali resta in vigore l'applicazione dell'imposta di bollo.

Vi ricordo, comunque, che, ove riteniate che il libro giornale e il libro degli inventari debbano continuare a costituire valido elemento di prova nei confronti di altri imprenditori (efficacia probatoria, ex art. 2710 Codice Civile), è opportuno che gli stessi vengano preventivamente e volontariamente bollati, pur non essendoci uno specifico obbligo.

Per le società di capitali sarà sufficiente procedere con il versamento della tassa dovuta annualmente in misura 'forfettaria' con le modalità precisate nella presente circolare.

Nel caso di società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e di imprese individuali, o di società cooperative e consorzi, che vogliano preventivamente e volontariamente bollare il libro giornale e il libro degli inventari, è necessario che venga corrisposta la relativa Tassa di Concessione Governativa nella misura di € 67,00. - per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine mediante applicazione delle relative marche.

SOGGETTI INTERESSATI ED ESCLUSI

L'obbligo del versamento annuale per la bollatura e numerazione dei libri sociali è previsto per:

- ✓ Le società di capitali (S.p.A. - S.r.l. e S.a.p.A.);
- ✓ Le società consortili;
- ✓ Le aziende speciali ed enti locali;
- ✓ Gli enti commerciali;
- ✓ Le società di capitali in liquidazione ordinaria;
- ✓ Le società sottoposte a procedure concorsuali, sempre che permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice Civile.

Sono escluse dal pagamento della tassa annuale di concessione governativa:

- ✓ Le persone fisiche titolari di partita Iva;
- ✓ Le società semplici e dalle società di persone (S.n.c., S.a.s.);
- ✓ Le società cooperative e di mutua assicurazione;
- ✓ I consorzi che non assumono la forma di società consortili;
- ✓ Gli enti non commerciali;
- ✓ Le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva (L.289/2002);

- ✓ I soggetti obbligati in caso di trasferimento della sede sociale, che comporti il trasferimento nella circoscrizione di competenza ad altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Le società di capitali dichiarate fallite, non devono versare la tassa annuale in esame. Tale esonero è motivato dal fatto che il curatore fallimentare non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili previste dal Codice Civile, bensì di quelle previste dalla Legge fallimentare, le quali devono essere vidimate dal Giudice Delegato senza spese.

MODALITA’ OPERATIVE

La tassa annuale, di natura forfettaria, è dovuta indipendentemente dal numero di libri e pagine sottoposti a bollatura durante l’anno solare ed è deducibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP, e pertanto dovrà essere iscritta in bilancio alla voce B14 del Conto economico tra gli “Oneri diversi di gestione”. Gli importi da versare per il 2025 sono i seguenti:

IMPORTO TASSA	CAPITALE SOCIALE alla data del 1.1.2025
€ 309,87	Inferiore a € 516.456,90
€ 516,46	Superiore a € 516.456,90

Il versamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato entro il 17 marzo 2025, tramite il Mod. F24, codice tributo ‘7085’ – Tassa annuale vidimazione libri sociali, anno di riferimento 2025.

Si rammenta che l’importo della tassa in esame può essere compensato con gli eventuali crediti disponibili. In tal caso è necessario presentare il Mod. F24 anche se con saldo finale pari a zero.

All’atto di vidimazione dei libri è necessario esibire ai pubblici ufficiali, autorizzati a provvedere alla numerazione e alla bollatura dei libri/registri (notai, funzionari del Registro delle Imprese, ecc.), la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa. Tale ricevuta va esibita soltanto per le vidimazioni successive al termine del 17 marzo 2025. Con riferimento alla vidimazioni anteriori a tale data non può essere richiesta la prova del pagamento, poiché non ancora decorso il termine per il versamento. Gli eventuali controlli sul regolare pagamento della tassa saranno effettuati in un momento successivo, anche in occasione di verifiche od ispezioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

CASI PARTICOLARI

a) Società costituita dopo l’1 gennaio 2025

La società di capitali che inizia l’attività successivamente all’1.1.2025 è tenuta a:

- ⇒ Versare la tassa forfettaria di € 309,87 o € 516,46 esclusivamente mediante bollettino di conto corrente postale n. “6007”, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara;

La società cooperativa o il consorzio sono tenuti a:

- ⇒ Versare la tassa forfettaria di € 67,00 ogni 500 pagine, esclusivamente mediante bollettino di conto corrente postale n. “6007”, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara;

Le società cooperative sociali se iscritte all'albo delle cooperative sono esenti dalla tassa di concessione governativa. Le cooperative edilizie se iscritte all'albo delle cooperative pagano ¼ della tassa di concessione governativa pari ad € 16,75.

b) Variazione del capitale sociale

Per determinare l'entità della tassa da versare va fatto riferimento alla misura del capitale sociale o del fondo di dotazione alla data del 1° gennaio 2025; non assumono rilevanza gli eventi che intervengono nella vita sociale successiva a tale data.

Di conseguenza aumenti o riduzioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, deliberati dopo il 1° gennaio, non modificano l'importo di quanto dovuto per l'anno in corso, ma quello dovuto per l'anno successivo.

REGIME SANZIONATORIO

Per l'omesso / ritardato versamento della tassa annuale, a seguito della soppressione del comma 3, dell'art. 9, DPR n. 641/72 ad opera del D.Lgs. n. 473/97, non è più prevista una specifica sanzione. Ciò ha portato a ritenere che la sanzione applicabile per la violazione in esame dovesse essere riconducibile alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 471/97, anche in considerazione del fatto che il Ministero delle Finanze nella Circolare 25.1.99, n. 23/E ha precisato che "il Titolo II del D. Lgs. n. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d'imposta". Sulla base di tale interpretazione, in caso di omesso / ritardato versamento della tassa annuale risulta applicabile la regola generale in materia di omesso versamento dei tributi ex art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/97. A tal fine va considerata la revisione del regime sanzionatorio introdotto ad opera del D.Lgs. n. 87/2024 applicabile alle violazioni commesse dall'1.9.2024, con la conseguenza che le stesse risultano così individuate.

VIOLAZIONE	SANZIONE	
	Violazioni fino al 31.8.2024	Violazioni dall'1.9.2024
Omesso versamento	30% importo non versato	25% importo non versato
Versamento effettuato con ritardo non oltre 90 gg.	15% importo non versato (30% / 2)	12,5% importo non versato (25% / 2)
Versamento effettuati con ritardo non oltre 15 gg.	1% per ciascun giorno (15% / 15)	0,83% per ciascun giorno (12,5% / 15)

Di fatto, per le violazioni della tassa relativa al 2024 sono applicabili le misure previgenti mentre per le violazioni della tassa relativa al 2025 sono applicabili le nuove misure.

REGOLARIZZAZIONE OMESSO VERSAMENTO

Per regolarizzare l'omesso versamento della tassa in esame è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando della sanzione ridotta nelle seguenti misure:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

TERMINE REGOLARIZZAZIONE	SANZIONE RIDOTTA	
	Violazioni fino al 31.08.2024	Violazioni dall'1.09.2024
Entro 14 giorni dalla scadenza (0,1% per ogni giorno di ritardo)	Dallo 0,1% all'1,4% (1% x 1/10)	Dallo 0,0833% all'1,1662% (0,83% x 1/10)
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza	1,50% (15% x 1/10)	1,25% (12,5% x 1/10)
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza	1,6667% (15% x 1/9)	1,3889% (12,5% x 1/9)
Entro 1 anno (dal 16.3)	3,75% (30% x 1/8)	3,125% (25% x 1/8)
Entro 2 anni (dal 16.3)	4,2857% (30% x 1/7)	3,5714% (25% x 1/7)
Entro il termine di accertamento	5% (30% x 1/6)	

5

L'importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora, calcolati applicando il tasso di interesse legale pari al 2,5% dall'1.01.2024 e al 2% dall'1.01.2025.

La tassa va versata cumulativamente agli interessi tramite il modello F24, mentre la sanzione tramite il modello F23 riportando i seguenti dati:

CAMPO	DESCRIZIONE
Ufficio o ente	Codice ufficio "RCC"
Causale	Causale "SZ"
Estremi dell'atto o del documento	Anno di riferimento della tassa ("2025", "2024", ecc.)
Codice Tributo	Codice Tributo "678T"

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2015 il ravvedimento operoso può essere posto in essere senza limiti temporali e non più entro il termine massimo per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Inoltre, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (tra cui, IRPEF, IRES, IVA, IRAP, IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO, IPOCATASTALI, DI SUCCESSIONE E DONAZIONE), contrariamente al passato, è possibile accedere al ravvedimento anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati hanno avuto formale conoscenza. In pratica, l'avvio di una verifica fiscale non preclude il ricorso alla regolarizzazione.



COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo Studio invierà nei prossimi giorni il modello F24 per il versamento della T.CC.GG. per l'anno 2025 che dovrà essere effettuato entro il 17.3.2025.

Per esigenze di coordinamento inoltre, è opportuno che i clienti interessati facciano pervenire alla segreteria dello Studio una copia del modello di versamento effettuato.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

6

STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)*

dott.ssa Adriana ADRIANI